

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a David Alexander Röttgen,

titolare di un interesse giuridicamente rilevante, in quanto proprietario di terreni (*inter alia* part. 143, 76, 137, 198 del foglio 31 inerente il Comune di Longone Sabino - Provincia di RIETI) direttamente confinanti con il Fiume Turano nel tratto a valle della diga del Lago del Turano, fino alla fine dell'anno 2021, attualmente ancora gestito dalla società ERG HYDRO s.r.l

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

Il° Aggiornamento Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2021-2027)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico

- Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*) _____
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Rapporto Ambientale, elaborato in esito alla fase di *scoping*, non riporta alcuna indicazione relativa alla gestione della risorsa idrica rappresentata dal **Fiume Turano** e dal suo bacino, nonostante tale corso d'acqua sia da decenni interessato da rilevanti opere che ne influenzano il corso, gli apporti a valle e il suo naturale deflusso (cfr. Allegato 3).

Tale carenza non consente di percepire come l'Autorità procedente abbia perseguito nei due precedenti cicli sessennali e intenda perseguire, con il Piano sottoposto alla procedura di VAS, gli obiettivi di cui alla Water Framework Directive (di seguito, anche **WFD** o **DQA**), rispetto a tale bacino.

In particolare, con riferimento a tale corso d'acqua, il Rapporto Ambientale non contiene le informazioni prescritte dall'Allegato VI della Parte II del D.lgs 152/06, poiché non presenta una descrizione:

- delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

Tenuto conto della mancanza di indicazioni al riguardo, si chiede quanto segue.

1. Inserire nel Piano tutti gli elementi utili a valutare se il DE - Deflusso Ecologico del Fiume Turano sia stato adeguatamente considerato, anche alla luce della gerarchia degli usi delle risorse idriche.

Dal Rapporto Ambientale, non è possibile desumere se il Piano abbia dapprima

pianificato, poi monitorato ed infine valutato gli esiti dei controlli relativamente al rispetto del Deflusso Ecologico (di seguito, per brevità anche solo **DE**) del Fiume Turano, così come richiesto dalla normativa di settore.

Non è, infatti, dato comprendere se l'Autorità precedente abbia effettuato misurazioni e analisi, strumentali alla verifica circa il rispetto di tale parametro e se abbia programmato e realizzato un programma di monitoraggio finalizzato a verificare la bontà e la validità delle misure adottate nei precedenti cicli di pianificazione, anche coordinandosi con gli altri Enti coinvolti nel sistema di controllo e verifica degli obiettivi della WFD. **Si chiede** che le rispettive informazioni siano inserite.

Si chiede inoltre di inserire quali Piani o Programmi, adottati dall'Autorità proponente o da altri Enti competenti, siano stati considerati al fine di perseguire gli obiettivi di tutela ambientale e della risorsa idrica di cui alla WFD: Nello specifico:

Si chiede di considerare quanto stabilito in merito al Fiume Turano dal Piano di Tutela delle Acque, con particolare riguardo alle impostazioni di monitoraggio, dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, anche tenuto conto degli eventi alluvionali che hanno interessato l'area nei mesi di gennaio e febbraio 2021, nonché dai provvedimenti puntuali aventi ad oggetto la voltura della concessione rilasciata in favore di ERG a favore di ENEL, occorso di recente.

Si chiede inoltre di conoscere se l'Autorità precedente abbia valutato e fatto proprie le misure con le quali sono stati stabiliti i valori del DE e, nello specifico, del Deflusso Minimo Vitale (di seguito, per brevità anche **DMV**) nei Piani di tutela delle acque, rimessi all'approvazione delle Regioni, all'interno degli obiettivi definiti dalle autorità di bacino su scala di distretto idrografico, ai sensi degli artt. 95 e 121 del d. lgs. n. 152/2006.

Si chiede inoltre di conoscere se tale criterio guida sia stato considerato sia nelle fasi di pianificazione, ai sensi degli artt. 56, co. 1 e art. 95, co. 1, sia nelle procedure di autorizzazione delle concessioni di derivazione, come prescritto dall'art. 95, co. 4 e dall'art. 96 del medesimo provvedimento normativo.

Si chiede inoltre di riportare quali e quanti analisi sullo stato quantitativo e qualitativo sono state effettuate nel bacino del Fiume Turano e di far emergere gli eventuali esiti dei monitoraggi effettuati sul sito, in attuazione delle misure adottate nel precedente ciclo sessennale di pianificazione. Qualora non siano state fatte analisi sullo stato quantitativo e qualitativo sono state effettuate nel bacino del Fiume Turano, **si chiede** di darne atto.

In assenza di una qualsivoglia attività di monitoraggio, nel corso degli ultimi cicli di pianificazione, **si chiede** di inserire nel Piano le misure e gli interventi, strutturali e non,

che l'Autorità procedente intende adottare al fine di porre rimedio al sempre minore apporto idrico a valle della diga del Turano.

* * *

Com'è evidente, tali richieste sono dirette a comprendere come l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale abbia garantito il rispetto del DMV, a partire dal primo ciclo di pianificazione avviato nell'anno 2009 e confluito nel Piano adottato in data 24 febbraio 2010 e abbia perseguito l'obiettivo di rispetto del DE, a partire dalla sua definizione, avvenuta con il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee, EUR-Lex (COM(2012) 673 final, 2012).

Tale indicazione, quindi, non è di secondaria importanza, tenuto conto che costituisce uno dei parametri di valutazione per perseguire il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dall'articolo 4 della DQA.

Il metodo di determinazione del DMV tiene conto, infatti, della complessità del collegamento esistente tra regime idrologico e stato di qualità ecologico dei corpi idrici tramite l'utilizzo di indicatori biologici o eco-idraulici che, sulla base dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, risultano efficaci al fine di registrare gli impatti di alterazioni idrologiche ed idromorfologiche sui corpi idrici.

Ancor più rilevante per le funzioni rimesse a codesta Autorità procedente, è il rispetto del DE, il quale valuta il *"volume d'acqua necessario affinché un ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari"*, al fine di assicurare quel regime idrologico necessario a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 4 DQA e quindi a tutelare le diverse componenti ambientali presenti nel Bacino.

La problematica è stata rilevata anche nel Piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche della Commissione europea (Blueprint), il quale individua nell'assegnazione eccessiva di acqua una delle maggiori pressioni che incide sullo stato ecologico dei corpi idrici nei distretti europei, ponendo, quindi, come concetto cardine, proprio, il Deflusso Ecologico (DE).

Com'è evidente, il sistema del monitoraggio presuppone che questo si svolga in maniera continuativa, periodica e coordinata con gli obiettivi contenuti nei provvedimenti a carattere generale, con la pubblicazione di report che consentano di verificare il raggiungimento degli obiettivi del Piano e di sostenibilità VAS, di valutare le criticità riscontrate e le possibili soluzioni operative da porre in essere per l'eventuale riorientamento delle misure specifiche e delle procedure di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 18, co. 4, D.lgs. 152/06.

Dalle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, non è possibile avere evidenza dei monitoraggi effettuati, delle valutazioni effettuate dall'Autorità in merito, delle misure adottate in conseguenza dei risultati ottenuti, di come tali accertamenti abbiano concretamente orientato le scelte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Tale carenza appare in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18, co. 3 *bis*, d.lgs. 152/06 - introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021 - il quale stabilisce che *“l'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34”*.

La carenza dei contenuti pregiudica un corretto perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, indicati, appunto, nel citato art. 34, e compromette anche la corretta partecipazione della collettività, in contrasto con i tre pilastri enunciati dalla Convenzione di Aarhus e, oramai, principi consolidati dell'intero agire delle Amministrazioni competenti in materia ambientale.

Infatti, anche le *Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali*, approvate con decreto del MATTM in data 13 febbraio 2017, n. 30/STA hanno rilevato l'importanza della diffusione delle informazioni e la partecipazione della collettività anche con riferimento alle misure individuate e allo stato qualitativo e quantitativo delle acque rientranti nel Distretto Idrografico.

Nello specifico, tale documento ha affermato che occorre *“informare tutte le parti interessate sulla necessità delle misure individuate e sulle loro possibili ricadute sugli interessi coinvolti (diritti in essere o futuri), ma anche in termini di responsabilità e motivazioni nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati; definire strumenti/metodologie di analisi e valutazione delle pressioni e degli impatti significativi per l'uso/interesse in questione e per valutare il gap tra lo stato attuale dei corpi idrici e gli obiettivi DQA da conseguire; ottenere contributi diretti in termini di dati e informazioni utili per l'analisi costo-efficacia delle misure da attuare e/o per valutare scenari alternativi che consentano comunque di raggiungere gli obiettivi fissati; in particolare, i processi partecipati diventano non solo un supporto alle decisioni, ma un elemento decisionale qualora si scelga di definire i valori di deflusso ecologico attraverso i metodi olistici;*

definire il percorso graduale di adeguamento all'implementazione degli deflussi ecologici, definendo momenti di controllo e verifiche in coerenza con le scadenze previste per i processi di pianificazione DQA e l'attuazione dei Piani di gestione distrettuali".

Il rispetto del DE è condizione minima necessaria a rispettare la gerarchia degli usi delle risorse idriche che, come è noto, è da tempo disciplinata nel nostro Ordinamento a partire dalla L. 36/94, la quale ha definito prioritario l'utilizzo "umano" al fine di garantire anche la vita dei corsi d'acqua senza danneggiare l'equilibrio dell'ecosistema.

2. Si richiede di inserire nel Piano, l'indicazione puntuale delle quantità di acqua lasciate defluire nel tratto del Fiume Turano a valle dell'invaso artificiale del Lago del Turano.

Con le presenti osservazioni, **si chiede**, quindi, di inserire nell'approvando Piano:

a) le quantità di acqua (espresse in litri al secondo) lasciate defluire, dalla Diga dell'invaso artificiale del Lago del Turano, nel Fiume Turano; e

b) le quantità di acque (espresse in litri al secondo) che defluiscono nel tratto del Fiume del Turano da Posticciola fino a Terria, misurati in determinati punti geolocalizzati, indicando anche i quantitativi di acqua che il Torrente Marangone (confluenza nel Fiume Turano: coordinate 42.256244, 12.934851) e altri torrenti apportano al Fiume Turano nel tratto del Fiume del Turano da Posticciola fino a Terria. Nello specifico, il disciplinare n. 8510 del 22/06/1950 prevede, *inter alia*, all'art. 9 punto 1) lett. b) che nel "*Fiume Turano – all'altezza del vecchio ponte di Posticciola sul Turano, dovranno defluire nel fiume non meno di litri/sec. 100, ed, in ogni modo, nel punto in cui la vallata del Turano offre possibilità di irrigazione la portata del fiume non dovrà risultare inferiore a litri secondo 300.*" definiti comunque come "*quantitativi minimi da far defluire*".

La vallata del Turano, a valle dell'invaso artificiale del Lago del Turano, offre possibilità di irrigazione a partire dall'altezza di Posticciola.

In questo senso, quindi, si chiede che codesta Autorità inserisca nel Piano tutti gli elementi utili, ivi comprese le misurazioni effettuate a vario titolo dai diversi Enti coinvolti, per comprendere se sia stato rispettato il quantitativo minimo di acqua prescritto dal citato Disciplinare.

3. Si richiede che nel Piano sia accertato, indipendentemente dai quantitativi definiti dall'art. 9 punto 1) lett. b) del disciplinare n. 8510 del 22/06/1950, il "*minimo deflusso vitale*" – "*deflusso ecologico*" adeguato all'intero tratto del Fiume del Turano a valle della Diga dell'invaso artificiale di Posticciola.

Sul punto si evidenzia che ISPRA, nella pubblicazione "*Il lago del Turano e la Grande*

Diga. Un percorso geologico lungo la strada turanese tra Lazio e Abruzzo” (2017) conclude, sul Lago del Turano: “*Nell’ultimo decennio precipitazioni elevate concentrate in pochi giorni nei mesi di ottobre, novembre e dicembre hanno provocato piene improvvise del fiume Turano e hanno provocato tracimazioni, erosioni di sponda ed esondazioni con conseguenti dissesti in molti tratti del corso del fiume, ma con particolare riguardo nelle aree con presenza di litotipi del complesso calcareo-marnoso-calcarenitico, che presentano una media permeabilità e infiltrazione efficace media annua bassa, circa 250 mm/a. Gli acquiferi contengono falde idriche sovrapposte e discontinue, d’entità variabile, presenti soprattutto negli orizzonti calcarei permeabili inclusi nei livelli marnosi. Alcuni piani di scorrimento fungono da acquiclude. La normale evoluzione morfologica può essere accelerata da eventi meteorici intensi e concentrati nel bacino idrografico del F. Turano e dall’eventualità di dover scaricare parzialmente il lago artificiale in tempi brevi. In caso di necessità si dovranno mettere in atto azioni di mitigazione del rischio per limitare gli effetti collaterali e pertanto si rende necessario un piano di monitoraggio che tenga sotto controllo i movimenti in atto.*”

E’ appena il caso di evidenziare che qualora il DMV-DE fosse superiore alle quantità indicate nel disciplinare n. 8510 del 22/06/1950 all’art. 9 punto 1) lett. b), sarebbe sufficiente impartire ad ERG (o ai suoi aventi causa) il rispetto dell’art. 17 del disciplinare n. 8510 del 22/06/1950 che recita come segue: “*Oltre le condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11-12-1933, n. 1775 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica*”.

La rilevanza del DMV-DE ai fini dell’adozione di un disciplinare di concessione, è stata rilevata di recente anche dal **Giudice Amministrativo**, il quale, nel rigettare un ricorso relativo al diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, ha affermato che “*per deflusso minimo vitale deve intendersi «la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali»* (cfr. Allegato 1, par. 7.1, del d.m. 28 luglio 2004); esso quindi individua la quantità minima di acqua che deve essere assicurata, sotto forma di rilascio a valle dell’impianto, affinché un corso d’acqua mantenga le caratteristiche quantitative e qualitative tali da assicurare la salvaguardia di flora e fauna. Ai fini del rispetto di detta

condizione, un impianto idroelettrico deve pertanto utilizzare esclusivamente le acque rilasciate dal deflusso minimo vitale o quota parte della portata destinata a tale scopo, altrimenti il bilanciamento operato a monte tra l'interesse alla produzione di energia e quello a mantenere integro il letto del fiume non verrebbe più rispettato" (TAR Lazio, Sez. III ter, 12 gennaio 2022, n. 302).

Di recente, inoltre, la **Suprema Corte** ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittimi i rigorosi criteri per la determinazione del DMV impiegati dalla Regione Lombardia, la quale, nel corso di una pluriennale fase di sperimentazione, aveva progressivamente integrato le linee guida ed esteso la partecipazione ad altri enti, pubblici e privati, e si era altresì avvalsa di organi tecnici esterni al suo apparato tecnico-burocratico per acquisire ulteriori contributi volti ad individuare le soluzioni scientifiche più attendibili. In tale contesto, la Corte di Cassazione ha affermato che *"il "deflusso minimo vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del d.m. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell'Ambiente in forza del d.lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa disciplina sovranazionale e nazionale" (Cass. Civ., Sez. Unite, Ord., 21 ottobre 2021, n. 29299 (rv. 662648-01)).*

4. Si richiede che nel Piano sia valutata la necessità di un aggiornamento del Disciplinare n. 8510 del 22/06/1950 al fine di adeguarlo alle rinnovate necessità di rispetto della disciplina ambientale

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle valutazioni che codesta Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale è chiamata ad effettuare, non siano stati rispettati i parametri previsti dalla normativa di settore e dal risalente Disciplinare, si chiede che codesto Ente, nella redazione del Piano, valuti di avviare un procedimento diretto a:

- fissare nuovi limiti (i.e. quote stagionali massime ammesse nell'invaso artificiale) per il contenimento delle piene del Lago del Turano in considerazione dei sempre più frequenti fenomeni atmosferici eccezionali e della mutata situazione meteo-idrologica,

- garantire che l'alveo del Fiume Turano, a valle della Diga del Turano, sia mantenuto adeguatamente al fine di poter accogliere il transito della massima piena di progetto, sulla quale è stata calibrata la portata massima degli scarichi superficiali, pari a 770 metri cubi/secondo;
- dotare il territorio nel tratto del Fiume del Turano *de qua* di sistemi di allerta della popolazione in caso di rilasci volontari/involontari di acque;
- aggiornare l'oramai risalente disciplinare n. 8510 del 22/06/1950 alla legislazione ambientale vigente, specie in materia di DMV-DE.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Cronistoria eventi Fiume Turano

Milano 07.02.2022

Il dichiarante

David Alexander Rottgen



CRONISTORIA EVENTI FIUME TURANO

Con la presente, sollecita l'attenzione di codeste spettabili Amministrazioni su quanto evidenziato di seguito con riferimento allo **stato di criticità** in cui versa il Fiume Turano nel tratto a valle della diga del Lago del Turano.

PREMESSO CHE:

- (a) L'invaso artificiale del Lago del Turano fa parte del Nucleo Idroelettrico di Terni per la produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico), oggi incentivata dal GSE S.p.a.;
- (b) Nella gestione dell'invaso artificiale del Lago del Turano si sono succeduti, nel tempo, vari gestori: dapprima, nello scorso secolo, la società Terni-Società per l'industria e l'elettricità, poi Enel, successivamente Endesa Italia s.r.l. (circa dal 2001) e E.ON Produzione S.p.A. (dal 2008);
- (c) Dal 2015 l'invaso artificiale del Lago del Turano è gestito dalla società ERG HYDRO s.r.l. (di seguito **ERG**) giusta Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G09143 del 08/08/2016;
- (d) Di recente il portafoglio di asset di proprietà di ERG, tra cui anche l'invaso artificiale del Lago del Turano, è stato ceduto ad Enel Produzione S.p.A.;
- (e) La gestione dell'invaso artificiale del Lago del Turano (Provincia di Rieti) è soggetta al disciplinare n. 8510 del 22/06/1950, per quanto risulta allo scrivente, mai aggiornato dall'anno 1950;
- (f) In merito alle quantità di acqua lasciate defluire nel tratto del Fiume Turano a valle dell'invaso artificiale del Lago del Turano, il disciplinare n. 8510 del 22/06/1950, *inter alia*, prevede all'art. 9 punto 1) lett. b) quanto segue: "*Fiume Turano – all'altezza del vecchio ponte di Posticciola sul Turano, dovranno defluire nel fiume non meno di litri/sec. 100, ed, in ogni modo, nel punto in cui la vallata del Turano offre possibilità di irrigazione la portata del fiume non dovrà risultare inferiore a litri secondo 300.*" definiti comunque come "*quantitativi minimi da far defluire*". La vallata del Turano offre possibilità di irrigazione a partire dall'altezza di Posticciola;
- (g) La concessione vigente, *inter alia*, anche per l'invaso artificiale del Lago del Turano, sembrerebbe scadere alla data del 31/12/2029;
- (h) **Per quanto qui interessa, il Fiume Turano – nel tratto a valle della Diga del Turano (tratto Posticciola – Terria / frazione di Contigliano) – è da tempo affetto da una serie di eventi critici;**
- (i) Tali criticità afferiscono, per quanto qui interessa, la gestione dei deflussi di acqua rilasciati dall'invaso artificiale del Lago del Turano nel Fiume Turano, il tutto come meglio illustrato nel prosieguo, in modo esemplificativo, sulla base delle notizie finora reperite:
 - **Settembre 1999:** in occasione del 6° raduno internazionale di canoa fluviale sul Fiume Turano viene lamentato che "*I due metri cubi, circa, d'acqua che per almeno trent'anni avevano alimentato il fiume si sono ridotti a duecento litri*". Per quanto risulta, dal 1999 i raduni non si sono più potuti tenere a causa della insufficiente portata del Fiume Turano;

- **Estate 2001:** prosegue la riduzione di acqua presente nel Fiume Turano, con effetti particolarmente critici d'estate. Il Fiume Turano "(...)in alcune si era addirittura prosciugato" (cfr. prima pagina *Mondo Sabino* 18.9.2004 (Giornale bisettimanale); anche *Mondo Sabino* 3.11.2001 - prima pagina);
- **Inverno 2001/2002:** alcune parti del Fiume Turano – in località Ponte del Mercatello (Rocca Sinibalda) – si ghiacciano completamente a causa dell'esiguità delle quantità di acque presenti nel Fiume Turano;
- **Luglio 2002:** il livello del Fiume Turano raggiunge d'estate livelli di acqua molto bassi, addirittura scomparendo in alcuni tratti (cfr. notizia ANSA del 23.8.2002 ore 10:10, riportata sul sito della Regione Lazio Assessorato all'Agricoltura: "*Nei giorni scorsi, un tratto del fiume, in località Valle Turano, era rimasto completamente asciutto per oltre un chilometro, dal laghetto di pesca sportiva fino alla località «Isoletta»*"). Su richiesta dell'Assessore alla caccia e alla pesca Lodovisi, l'allora gestore Endesa aumentava di 1-2 metri cubi l'acqua rilasciata dalla Diga del Lago del Turano per garantire la sopravvivenza del fiume e delle specie ittiche;
- **Maggio 2004:** fenomeni di carattere alluvionale (verosimilmente per evitare il "troppo-pieno" dell'invaso artificiale del Lago del Turano) ricollegati al Fiume Turano – nel tratto a valle della Diga del Turano – a seguito di rilasci di importanti quantità di acque dall'invaso artificiale del Lago del Turano (*Mondo Sabino* 19.3.2005 – pag. 16), aggravate da situazioni di verosimile mancata manutenzione dell'alveo del Fiume del Turano constatato dallo stesso RID – Registro Italiano Dighe, al tempo interpellato dal Prefetto di Rieti e dal Presidente della Provincia Fabio Melilli;
- **Settembre 2005:** ampie parti del Lago del Turano risultano prosciugate in concomitanza con le avverse situazioni meteo (poche piogge) e la non cessata derivazione di acque dal Lago del Turano ai fini della produzione di energia elettrica, anche con effetti sulle quantità di acqua presenti nel Fiume Turano a valle della Diga del Lago del Turano;
- **Dicembre 2005:** fenomeni di carattere alluvionale del fiume Velino per il livello elevato degli invasi artificiali del Nucleo, accomunati a forti precipitazioni (*Messaggero* 8.12.2005). Gli effetti sul Tevere, e di conseguenza su Roma, sono stati attenzionati al 30° Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche IDRA 2006 nella relazione di *Mele et al.* concernente la gestione in tempo reale della piena del novembre-dicembre 2005 nel bacino del fiume Tevere;
- **Anni 2004 / 2005 / 2006:** a seguito di un articolo comparso sul giornale bisettimanale *Mondo Sabino* (edizione 18.9.2004 - prima pagina), inizia un'intensa attività del Prefetto di Rieti, del Presidente della Provincia F. Melilli e della stampa locale, con coinvolgimento del RID e di Endesa per elaborare soluzioni, nell'ambito di un tavolo tecnico, con formulazione dell'ipotesi della sottoscrizione di una convenzione (cfr. anche *Mondo Sabino* 20.5.2006 - pag. 3). Non è dato conoscere se e quali siano stati gli esiti di tali confronti;
- **Dicembre 2010:** fenomeni di carattere alluvionale (verosimilmente per evitare il "troppo-pieno" dell'invaso artificiale del Lago del Turano) con rilascio, dalla Diga del Turano, di 40 mc aggiuntivi nel Fiume Turano cui seguono allagamenti (cfr. quotidiano *il Tempo* del 5.12.2010) di 7-8.000 ettari del Reatino (cfr. anche interrogazione al Presidente del CdM e Ministro dell'Ambiente, presentata dall'On. Elisabetta Zamparutti);

- **Febbraio 2013:** fenomeni di carattere alluvionale – rilascio dalla Diga del Turano di 5 mc/s aggiuntivi nel Fiume Turano, con una portata iniziale di 5 mc/s, cui seguono nuovamente, in alcune parti, eventi di natura alluvionale;
- **17-20 Giugno 2017:** il Fiume Turano, in ampie parti a valle della Diga del Turano, appare integralmente prosciugato con conseguente moria delle specie acquatiche e possibile situazione di serio pregiudizio ambientale. Maggiori dettagli sembrano essere stati resi oggetto di uno specifico rapporto di servizio redatto dai vigili urbani del Comune di Rocca Sinibalda nel periodo sopraindicato. Non è dato sapere se siano stati individuati le cause e gli eventuali responsabili del fenomeno, e in tal caso intraprese iniziative nei loro confronti;
- **Fine novembre 2018:** rilascio dalla Diga del Turano di importanti quantità d'acqua nell'alveo del Fiume del Turano, verosimilmente per evitare il “troppo-pieno” dell'invaso artificiale del Lago del Turano;
- **2017-2020:** in estate, il livello del Fiume Turano si riduce significativamente. Ad agosto 2020, contattata dal sottoscritto via mail, ERG via mail rispondeva in data 3/8/2021 che *“la situazione dell'alveo per quanto riguarda la nostra gestione è al momento ok”*. La richiesta di ricevere copia del disciplinare n. 8510 del 22/06/1950, ripetutamente formulata dal sottoscritto a ERG (ing. Consentino), non viene accolta. Il sottoscritto ottiene il disciplinare n. 8510 del 22/06/1950 solo a seguito di accesso agli atti della Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo Area Concessioni (da quest'ultima acquisito al protocollo con. n. 338943 del 15.04.2021);
- **Gennaio/Febbraio 2021:** fenomeni di carattere alluvionale, verosimilmente per evitare il “troppo-pieno” dell'invaso artificiale del Lago del Turano. La stampa diffusamente riferisce che il Fiume Turano, nel tratto a valle della Diga del Turano, esonda in più punti successivamente al rilascio, dalla Diga del Turano, di ingenti quantità di acqua (con un valore di picco che parrebbe aver raggiunto i 75 mc/s). Vengono riportate notizie di notevoli conseguenze negative, anche di natura ambientale (deformazione dell'alveo / letto del Fiume Turano; erosione delle sponde; sormonto argini naturali; effetti sulla fauna e flora del Fiume Turano causate dal transito improvviso di ingenti quantità di acqua; accumulo di rifiuti lungo le sponde e sui terreni attigui al Fiume Turano, distruzione colture, ecc.);
- **Estate 2021:** il livello del Fiume Turano a valle della Diga del Turano scende ulteriormente e percepibilmente rispetto ai livelli dei 3 anni precedenti. Nel tratto precedente all'affluente Marangone, ad un esame visuale, la quantità di acqua “in passaggio” appare esigua e verosimilmente inferiore a quella prevista dal Disciplinare n. 8510 del 22/06/1950. Prima dell'affluenza del torrente Marangone (confluenza nel Fiume Turano: coordinate 42.256244, 12.934851), nella parte in cui l'alveo del Fiume Turano non è ostruito da detriti (tra cui anche rifiuti), il Fiume Turano si riduce a un'esigua quantità di acqua che scorre nel letto del Fiume, in ampie parti prosciugato. In alcuni tratti sotto Rocca Sinibalda, a monte del Laghetto di pesca sportiva fino alla località “Isoletta”, l'acqua presente nell'alveo del Fiume Turano è ridottissima. Salvo alcune aree vicine a Rieti (zona sorgente di Cottorella e zona sottostante l'abitato di Rocca Sinibalda), non risulta che l'alveo del Fiume Turano sia stato oggetto di opere di manutenzione, anche finalizzate ad eliminare i detriti/rifiuti verosimilmente ricollegabili anche ai suddetti rilasci di acqua avvenuti a gennaio/febbraio 2021.

